

**Allegato "B" al N. 31946/20059 di Repertorio Notaio Cuoco**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE**

In linea con il dettato costituzionale relativo al diritto-dovere per i genitori di istruire ed educare i figli ed alla libertà d'insegnamento, intendendo contribuire all'auto-gestione di una scuola cattolica, è costituita con sede nel Comune di Paderno Dugnano (MI) la: "**SOC. COOP. A RES. LIM. SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO**".

**ART. 2 - DURATA**

La cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

**TITOLO II**

**NORME APPLICABILI**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

**SCOPO - OGGETTO**

**ART. 3 – SCOPO**

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

**ART. 4 – OGGETTO SOCIALE**

La società, secondo i principi della mutualità, intendendo dare voce ed espressione alla tradizione cattolico-popolare ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, si pone come strumento per un'effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e cultura in genere.

A tale scopo e secondo le suddette prospettive, la società può:

- a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche a non soci e loro figli minori (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della società), compiendo altresì tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendano perciò necessarie;
- b) gestire centri sociali, centri culturali, consultori familiari, medico-psico-pedagogici, ecc.;
- c) obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto sub. a) e b), nonchè di ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non può essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la società si ispira ed in particolare il diritto dell'autogestione del soddisfacimento del bisogno di educazione e di cultura nonchè la fedeltà alla tradizione cattolico-popolare;
- d) provvedere per conto dei soci, ad acquisti di libri di testo, altro materiale di docu-

mentazione nonchè sussidi didattici scritti o audio-visivi.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio purchè svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale e non quale attività prevalente.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **ART. 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci

- tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile, che condividono lo scopo sociale ed in particolare coloro che abbiano capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

l'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo;

- le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;

- possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

#### **ART. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo, il contenuto di detta domanda verrà stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione entro ses-

santa giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ART. 9 – RECESSO**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione ;
- b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione ;
- c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente ;
- d - la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo da comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **ART. 10 - ESCLUSIONE**

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) a seguito di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 7) a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro non subordinato per inadempimento;
- 8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'organo amministrativo non può delegare i propri poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **ART. 11 – MORTE DEL SOCIO**

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

## **ART. 12 – LIQUIDAZIONE**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato e qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 1545 quinquies del c.c..

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

## **ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

## **TITOLO IV – PATRIMONIO E MUTUALITA'**

### **ART. 14 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

. dai conferimenti dei soci rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque/00)

. dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nel limite delle quote sottoscritte.

### **ART. 15 – MUTUALITA'**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;

- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 16 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

#### **ART. 17 – BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### **ART. 18 – UTILI**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

#### **ART. 19 – STRUMENTI FINANZIARI**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo dell'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo se nominato.

#### **TITOLO V – ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo,

c) l'Organo di controllo se nominato.

#### **ART. 20 – FORME DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre a nove, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, uno dei consiglieri è di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia dei S.S. Nazaro e Celso di Dugnano.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

#### **ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estranei al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti l'organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### **ART. 22 – POTERI DI GESTIONE**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio deve comunque deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

#### **ART. 23 – RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, spettano al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Il presidente previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ART. 24 – RIMBORSI E COMPENSI**

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **TITOLO VI – CONTROLLI**

#### **ART. 25 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

#### **Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, verrà nominato se obbligatorio per legge nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c..

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'assemblea definire la sua

composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409 bis c.c. è affidato l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

L'organo di controllo, se nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo, se nominato, è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## **TITOLO VII – DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA**

### **ART. 27 MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- le modifiche dello statuto;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere delle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare ai sensi dell'articolo 2479 – bis del C.C.

### **ART. 28 – CONVOCAZIONE**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, all'indirizzo, al recapito/pec proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 29 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

#### **ART. 30 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **ART. 31 – RAPPRESENTANZA**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

### **TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE**

#### **ART – 32 – SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **ART. 33 – DEVOLUZIONE**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

### **TITOLO IX – CLAUSOLA ARBITRALE – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 34 . CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero) che dovesse sorgere circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal presidente del tribunale competente per territorio.

Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Il collegio arbitrale deciderà secondo equità, a maggioranza ed entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Sarà comunque rispettato il principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

#### **ART. 35 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to BERNA Fabrizio

Alfonso CUOCO notaio.